



Camera di Commercio
Cosenza



**REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE
(Legge 689/81 e s.m.i.)**

Allegato alla Deliberazione di Giunta Camerale n. 32 del 26.04.2012

11. sottoscrizione del verbalizzante.

Qualora non sia stata possibile la contestazione diretta, gli estremi della violazione dovranno essere notificati agli interessati entro il termine di 90 giorni se residenti nel territorio dello Stato ed entro il termine di 360 giorni se residenti all'estero.

Il termine entro il quale deve essere notificato il verbale decorre dall'accertamento dell'avvenuta violazione ovvero dalla data in cui l'accertatore constata il fatto illecito.

La notificazione viene effettuata dall'Organo o Ufficio accertatore, di norma mediante il servizio postale in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 890 del 20 novembre 1982 e s.m.i., restando comunque salve le modalità previste dal Codice di procedura Civile

I verbali di accertamento, in caso di mancato pagamento nei termini prescritti, devono essere trasmessi dall'Organo o Ufficio accertatore all'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio di Cosenza, allegando la documentazione che comprovi l'avvenuta violazione e la notifica dello stesso nei termini di legge.

Art. 3 - Responsabilità delle violazioni

Ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 689/81 e s.m.i., la responsabilità della violazione è personale e qualora più persone concorrano in una violazione amministrativa, ciascuno è tenuto a rispondere della propria azione o omissione.

Trovano piena applicazione i criteri di solidarietà di cui all'art. 6 della legge 689/81 e s.m.i..

Le sanzioni nei casi di ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI REGISTRO IMPRESE/R.E.A. - si applicano a ciascuno dei soggetti tenuti a:

- chiedere un'iscrizione o ad effettuare un deposito al Registro Imprese
- presentare una denuncia al R.E.A.

Se il soggetto obbligato a presentare un'istanza al Registro Imprese è il notaio o altro soggetto cui la legge pone l'obbligo, le sanzioni si applicano a questi in forza dell'art. 2194 c.c.

In presenza delle suddette violazioni la responsabilità delle persone a cui la legge pone l'obbligo di domanda non viene meno in presenza di clausole statutarie che stabiliscono comportamenti diversi: tali regole possono avere solo rilevanza organizzativa interna all'impresa.

Art. 4 - Applicazioni pratiche della responsabilità

Le sanzioni si applicano, a mero scopo esemplificativo e salvo che le norme non prevedano altri soggetti (notai, ecc.):

Art. 7 - Scritti difensivi e audizione personale

L'interessato, anche senza l'assistenza di un legale, ha la possibilità di presentare all'Ufficio Sanzioni, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 18 della Legge 689/81 e s.m.i., scritti difensivi redatti in carta semplice, allegando la fotocopia del verbale di accertamento e la eventuale documentazione che ritenga necessaria. Contestualmente può presentare richiesta di audizione personale.

Il termine per la presentazione degli scritti è di 30 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale di accertamento.

Qualora sia richiesta audizione personale, all'interessato viene inviata tramite raccomandata A/R la convocazione formale contenente luogo data e ora in cui avverrà l'audizione. All'audizione, nei casi più controversi su valutazione del responsabile dell'Ufficio Sanzioni, può partecipare anche il Responsabile o altro dipendente dell'Ufficio Affari Legali, Arbitrati e Conciliazioni. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione viene redatto un apposito verbale, una copia del quale viene consegnata all'interessato e una posta agli atti.

Successivamente, su valutazione del responsabile dell'Ufficio Sanzioni relativamente ai casi di non immediata risoluzione, la documentazione acquisita verrà trasmessa entro sette giorni lavorativi all'Ufficio Affari Legali Arbitrati e Conciliazioni per la formulazione di apposito parere legale, che dovrà esprimersi entro i successivi dieci giorni, al fine dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione.

L'Organo o l'Ufficio che ha proceduto all'accertamento della violazione deve comunicare se la presentazione di scritti difensivi è avvenuta nei tempi ammessi o meno e deve fornire all'Ufficio Sanzioni, in tempi rapidi e comunque tali da consentire il rispetto della tempistica, tutte le informazioni utili o comunque da questo richieste.

Art. 8 - Conclusione del procedimento

I verbali di accertamento, in caso di mancato pagamento nei termini prescritti, devono essere trasmessi dall'ufficio accertatore all'ufficio sanzioni competente ad emanare le ordinanze.

I termini per l'emissione delle ordinanze ingiunzioni decorrono dal giorno di ricezione dei verbali di accertamento, che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data di accertamento.

L'ordinanza ingiunzione di pagamento deve essere emessa e notificata entro il termine di prescrizione quinquennale dell'obbligazione.

Nel caso in cui sia ritenuto fondato l'accertamento o il pagamento in misura ridotta non sia stato effettuato correttamente, verrà emessa l'ordinanza di ingiunzione di pagamento, sentiti gli

L'emissione di ordinanze di archiviazione e di rigetto dell'opposizione al sequestro non sono soggette a spese.

Art. 11 - Rateizzazione dell'importo

Su richiesta motivata dell'obbligato al pagamento della sanzione, che si trovi in condizioni economiche disagiate, e previa presentazione di documentazione idonea, può essere concessa la rateizzazione della sanzione pecuniaria da n. 3 a n. 30 rate mensili. Ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15,00 (quindici/00). L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue.

Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza che determina la sanzione.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'ufficio inviterà l'obbligato a regolarizzare i pagamenti, avvertendolo che qualora non provveda, sarà attivata la procedura per l'esecuzione forzata.

Art. 12 - Impugnazione dell'ordinanza ingiunzione

Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 150/11, che ha modificato la Legge 689/81, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero. In entrambi i casi può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. L'atto di opposizione notificato alla Camera di Commercio deve essere immediatamente, a cura dell'Ufficio Protocollo, trasmesso all'Ufficio Affari Legali, Arbitrati e Conciliazioni e per conoscenza all'ufficio sanzioni.

L'opposizione si propone con ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata; il ricorso deve contenere altresì, qualora l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. In tali casi è pertanto cura del ricorrente recarsi nella cancelleria del giudice adito per verificare la data di fissazione dell'udienza.

Se gli scritti difensivi avverso il sequestro sono irrilevanti, è disposto il rigetto dell'opposizione entro 20 giorni dalla data di presentazione.

L'Organo o l'Ufficio che ha proceduto all'accertamento della violazione deve fornire all'Ufficio Sanzioni, in tempi rapidi e comunque tali da consentire il rispetto della tempistica, tutte le informazioni utili o comunque da questo richieste.

Qualora avverso il sequestro non sia presentata alcuna opposizione, con l'ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dall'Ufficio sanzioni può essere disposta anche la confisca delle cose oggetto del sequestro, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 19 e 20 della L. 689/81 e s.m.i.

Articolo 16 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 17 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'Albo; sono abrogate tutte le disposizioni in materia di procedimento sanzionatorio adottate in precedenza dagli organi camerali.